



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-656/11**

**Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord  
contro  
Consiglio dell'Unione europea**

«Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone — Decisione del Consiglio — Scelta della base giuridica — Articolo 48 TFUE — Articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014

*Atti delle istituzioni — Scelta della base giuridica — Criteri — Decisione 2011/863 relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Adozione sulla base dell'articolo 48 TFUE — Legittimità*

*(Art. 48 TFUE; accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone, art. 8 e allegato II; decisione del Consiglio 2011/863)*

Nel sistema delle competenze dell'Unione, la scelta del fondamento normativo di un atto deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto. Alla luce del contesto in cui essa si inserisce nonché del suo contenuto e del suo scopo, la decisione 2011/863/UE, relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, poteva essere validamente adottata sulla base dell'articolo 48 TFUE.

Per quanto concerne il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, infatti, l'articolo 8 dell'accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone riprende le disposizioni che compaiono attualmente all'articolo 48, lettere a) e b), TFUE e che sono dirette a garantire, da una parte, il calcolo totale, ai fini della concessione e del mantenimento del diritto alle prestazioni nonché per il calcolo delle medesime, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali e, dall'altra, il pagamento delle prestazioni alle persone residenti sul territorio degli Stati membri. L'Unione, concludendo tale l'accordo, ha esteso alla Confederazione svizzera l'applicazione della sua regolamentazione in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Lo scopo principale della decisione impugnata è, in seguito all'entrata in vigore della nuova normativa dell'Unione in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quello di aggiornare anche la disciplina che è stata estesa alla Confederazione svizzera dall'accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone e di continuare quindi a mantenere l'estensione dei diritti sociali a favore dei cittadini degli Stati interessati già voluta e operata da detto accordo.

(v. punti 47, 56, 59, 63, 64)